CAMERA DEI DEPUTATI - 189

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOFFARDI INES, MANCINI VINCENZO, PISICCHIO, FIORET, MIOTTI CARLI AMALIA, MAROCCO, AMODIO, CATTANEI, TRAVERSA, NUCCI, SISTO, CALVETTI, SIMONACCI, BOTTA, BIANCHI FORTUNATO, DALL'ARMELLINA, PREARO, ERMINERO, COCCO MARIA, MERLI, BERTÈ, REVELLI, MAGGIONI, CARTA, CANESTRARI, RAUSA, VECCHIARELLI, GIORDANO, MIROGLIO, BECCARIA

Presentata il 31 maggio 1972

Riconoscimento, valorizzazione e tutela delle istituzioni e associazioni del volontariato

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge tende a dare una nuova regolamentazione del settore dell'intervento e del soccorso delle libere associazioni del volontariato quali le Misericordie d'Italia e i gruppi donatori di sangue « Fratres » nonché a riconoscere l'opera e la funzione delle medesime che per prime in Italia e fino dai secoli scorsi assunsero il compito di un intervento assistenziale e di soccorso e che anche ora in molte regioni d'Italia ove è ancora assente la Croce rossa italiana sono le sole a svolgerlo.

È a tutti noto come queste associazioni di soccorso abbiano finora svolto la loro attività con altruistica dedizione e con il pieno plauso delle rispettive popolazioni delle quali esse sono generosa emanazione.

Giova infatti ricordare che anche nelle più recenti calamità nazionali (disastro del Vajont; alluvione della Toscana e del Polesine; terremoto in Sicilia; alluvione in alcune zone del Piemonte), le Misericordie e le pubbliche assistenze intervennero massicciamente e spontaneamente nello svolgimento dell'opera di soccorso verso le popolazioni colpite, riportando la riconoscenza e le più alte espressioni di elogio da parte delle autorità locali e di quelle governative. Inoltre in recenti situazioni di improvvisa carenza dei servizi di soccorso da parte del personale della Croce rossa italiana in sciopero, le medesime associazioni si sono messe a disposizione delle popolazioni e delle autorità responsabili, garantendo in tale modo la indispensabile continuità dei servizi di intervento e di soccorso con grande soddisfazione delle popolazioni interessate.

Si deve pertanto riconoscere che la formula del volontariato, sul quale si fondano le suddette libere associazioni non debba essere disattesa e ignorata dalla nostra legislazione e dall'autorità di Governo, come purtroppo ora avviene, ma debba invece essere riconosciuta giuridicamente e valorizzata e sorretta dai pubblici poteri come una esigenza insopprimibile di pubblico soccorso, nonché come palestra educativa per le giovani generazioni.

Per adeguare il nostro ordinamento in materia alle nuove esigenze, la presente proposta di legge si ispira ai seguenti criteri:

1) Si propone l'abrogazione dell'articolo 2, lettera b) del decreto legislativo 13 novembre 1947, n. 1256, in forza del quale – allo stato attuale della legislazione – è riservato alla sola CRI il compito dello svolgimento dei servizi generali di intervento ed è assurdamente riconosciuto alla stessa CRI il diritto di interferire sulle libere associazioni del soccorso, di coordinarne e disciplinarne le attività ed i servizi e perfino di svolgere opera di pedagogica « segnalazione » verso il Ministero della sanità per eventuali carenze.

Tale disposizione di legge ci sembra in netto contrasto con la Carta costituzionale che riconosce all'articolo 4 il pluralismo associativo e all'articolo 38 il pieno diritto di esistenza e di esercizio operativo anche all'assistenza privata.

Conseguentemente, l'esercizio del soccorso non dovrà essere legalmente considerato come un esercizio in esclusiva di una sola associazione (CRI), così come l'esercizio delle attività per la raccolta del sangue non dovrà essere riconosciuto di appartenenza ad una sola associazione (AVIS), dovendo essere ammesse all'esercizio delle attività di assistenza e di soccorso (e della raccolta del sangue) anche le istituzioni e associazioni non aventi natura giuridica di diritto pubblico, pur con la garanzia di necessari requisiti giuridici e tecnico-sanitari.

È da tenere presente a questo proposito circa la regolamentazione giuridica della donazione del sangue che proprio per la pronta e vigile iniziativa della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e della Federazione delle pubbliche assistenze si poté ottenere in sede parlamentare la correzione del disegno di legge n. 1884 già approvato dalla Camera dei deputati e l'approvazione, in sede di Commissione igiene e sanità del Senato, di un diverso testo di legge nel quale fu legalmente riconosciuto il diritto di esistenza e di funzionalità per la raccolta del sangue anche alle libere associazioni; il che si tradusse nella legge 14 luglio 1967, n. 592, la quale così ha sancito il principio del pluralismo associativo in materia di donazione del sangue.

Tale principio – ormai consacrato in una legge dello Stato – dovrà quindi essere applicato anche per il settore dell'intervento e del soccorso per quanto concerne le rispettive associazioni che svolgono funzioni di intervento e di soccorso.

2) Si prevede che lo Stato – nella persona del Ministro dell'interno e del Ministro della sanità e quindi col locale ausilio dei prefetti e dei medici provinciali - assuma direttamente la responsabilità di vigilanza e le funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti di tutte quante le associazioni del soccorso, a carattere sia pubblico sia privato, sottraendo quindi questo compito di supremazia alla CRI alla quale esso è attribuito dalle leggi vigenti; la CRI potrà così più facilmente attendere allo svolgimento della propria benemerita attività soprattutto indirizzando e dedicando la propria azione alle numerose regioni italiane (specie in quelle meridionali) ove attualmente non esiste una sufficiente organizzazione di soccorso.

Pertanto tutte le associazioni del soccorso, sia aventi natura di associazioni di diritto pubblico sia aventi natura giuridica di associazioni private, dovranno essere considerati quali enti di eguale dignità morale, giuridica e funzionale, pur nella differenza delle loro possibilità operative in relazione alle loro singole consistenze organizzative.

3) Si prevede il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, della personalità giuridica autonoma delle singole associazioni del soccorso e del conseguente esercizio della loro libera attività in conformità ai fini istituzionali propri alle loro tradizioni e ai relativi statuti e ne rispetti le loro storiche libertà.

Una tale disposizione dovrebbe valere anche per gli enti di volontariato attualmente riconosciuti ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972: con l'adozione di una tale formula le associazioni sarebbero poste in grado di ottenere la loro erezione in ente morale con scioltezza di formalità e potrebbero susseguentemente svolgere la loro vita associativa e funzionale con esonero dai macchinosi controlli burocratici attualmente stabiliti per alcuni di detti enti dalla legge del 1890.

4) Si prevede l'estensione alle libere associazioni di tutte le norme di agevolazione ed esenzione fiscale stabilite dalle vigenti leggi a favore della CRI nonché per gli atti e negozi giuridici aventi fine di beneficenza.

Si prescrive inoltre che tutte le pratiche per l'erezione in ente morale e quelle relative

a negozi giuridici di acquisizione di beni o di loro trapasso o cessione siano considerati esenti da ogni onere fiscale.

- 5) Le libere associazioni del soccorso sono altresì ammesse a godere dei benefici riconosciuti dalla vigente legislazione ad enti od associazioni pubbliche o private svolgenti attività riconosciute meritevoli di speciale protezione per la concessione da parte dello Stato o di altri enti di contributi edilizi, di mutui agevolati o di simili benefici in quanto tali benefici siano richiesti dalle libere associazioni del soccorso per costruzione, rinnovi o ingrandimenti di sedi, di loro attrezzature, nonché per loro opere o per loro istituti di pietà o di assistenza.
- 6) È prevista la costituzione in Roma presso il Ministero dell'interno e con la partecipazione di una rappresentanza dei Mini-

steri della sanità e dei lavori pubblici una Commissione centrale di indirizzo, vigilanza e coordinamento di tutte le associazioni di intervento e di soccorso e dei loro rispettivi servizi ed impieghi. Tale Commissione centrale sarà presieduta dal Ministro dell'interno e di essa faranno parte (oltre ai membri di nomina governativa che saranno prescelti dal Governo) anche i presidenti nazionali di tutte le associazioni del soccorso CRI, AVIS, Federazione misericordie d'Italia, Federazione nazionale pubbliche assistenze nonché dei rappresentanti dei rispettivi donatori di sangue «Fratres» e donatori delle pubbliche assistenze.

Per i motivi sopra esposti sono certo, onorevoli colleghi, che non mancherà il vostro consenso per una sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È riconosciuta la funzione civica, umanitaria e sociale delle istituzioni e associazioni del volontariato aventi fini di assistenza o di intervento o di soccorso, qualunque sia la forma della loro costituzione giuridica e della loro ispirazione statutaria, purché esse siano regolate da statuti democratici dettati in armonia coi principi della Carta costituzionale.

I detti enti appartengono all'assistenza privata e operano, nella autonomia dei loro statuti, in coordinazione con gli organi dello Stato e con le istituzioni di carattere pubblico previste dalle leggi.

ART. 2.

Lo Stato e gli enti pubblici ai quali per legge spettano compiti di regolamentazione del settore dell'assistenza, dell'intervento e del soccorso provvedono a incrementare ed aiutare gli enti e le associazioni del volontariato e ad incoraggiarne la loro diffusione.

ART. 3.

Lo svolgimento di attività di assistenza, di intervento e di soccorso previste per le istituzioni a carattere pubblico spetta anche agli

enti del volontariato sotto la vigilanza delle autorità di Governo e secondo le norme generali e speciali regolanti i servizi stessi.

Gli enti del volontariato non sono sottoposti a ingerenza e disciplina da parte di altri enti o istituzioni restando affidato alle autorità dello Stato il compito di una comune vigilanza e tutela nei confronti di tutti gli enti pubblici o privati operanti nel settore.

Sono conseguentemente abrogate le parti dell'articolo 2, lettera b), del decreto-legge 13 novembre 1947, n. 1256, in contrasto con le sopra indicate disposizioni.

ART. 4.

Le pubbliche autorità preposte alla organizzazione dei servizi di assistenza, intervento e soccorso si avvalgono sia in circostanze di carattere ordinario sia in eventi straordinari, compresi quelli della protezione civile, anche dell'opera delle istituzioni e associazioni del volontariato, nella misura della loro capacilà operativa, incoraggiando con eventuali aiuti il completamento delle attrezzature e le spese straordinarie di mobilitazione.

ART. 5.

Lo svolgimento da parte degli enti del volontariato delle attività di carattere sanitario assistenziale e ambulatoriale compresi i servizi di pronto soccorso con autoambulanze è equiparato a quello svolto dai pubblici enti e a quello previsto dall'articolo 19, lettere h) e i) della legge ospedaliera 12 febbraio 1968, n. 132.

Le delte attività si svolgono nella osservanza delle norme generali di carattere igienico e sanitario e sotto la sorveglianza dei medici provinciali e degli ufficiali sanitari locali.

L'esercizio di tali servizi è coordinato in forma articolata con le attività previste per il Servizio sanitario nazionale e per le Unità sanitarie locali, nel rispetto delle autonomie statutarie e funzionali degli enti del volontariato ai sensi degli articoli 71, ultima parte, 91 e 94 della legge di piano 27 luglio 1967, n. 685.

ART. 6.

Gli enti del volontariato ottengono il loro riconoscimento giuridico ai sensi dell'articolo 12 del vigente codice civile, quali persone giuridiche della privata assistenza, con le se-

guenti modalità che sostituiscono quelle di cui agli articoli 2 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La domanda di riconoscimento di persona giuridica accompagnata dalla copia autentica dell'atto costitutivo e dallo statuto e dagli altri documenti idonei a dimostrare lo scopo dell'ente e i mezzi per provvedervi, anche se costituiti dalla sola opera di volontariato degli iscritti, è presentata al prefetto della provincia che provvede a trasmetterla al Ministero dell'interno, il quale, la rimette alla speciale commissione del volontariato sedente presso il Ministero dell'interno prevista dall'articolo 7 della presente legge, la quale, con il suo motivato parere, ne fa presentazione al Presidente della Repubblica per la emanazione del decreto di erezione in ente morale.

Gli enti del volontariato attualmente riconosciuti ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, possono deliberare nella forma di cui sopra la richiesta di loro riconoscimento e di loro regolamentazione giuridica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del codice civile, per il conseguimento della personalità giuridica di diritto privato, con deliberazione e con istanza da inoltrarsi nelle forme sopra descritte al Presidente della Repubblica che emanerà il decreto di nuovo riconoscimento ai sensi dell'articolo 12 del vigente codice civile.

ART. 7.

Sono estese agli enti del volontariato e alle loro confederazioni o federazioni nazionali le agevolazioni di carattere fiscale e di altra natura previste dalle vigenti leggi per la CRI e per i negozi e gli atti aventi fini o carattere di beneficenza.

Tutti gli atti per il conseguimento della personalità giuridica nonché gli atti ed i negozi inerenti alla vita degli enti stessi e alle attività da essi svolte sono esenti da ogni gravame fiscale nonché dalle tasse di bollo e di registro.

Sono estese alle dette istituzioni ed associazioni o federazioni le norme per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui da parte dello Stato e di altri enti pubblici. compresa la Cassa depositi e prestiti, adesso in vigore per le pubbliche istituzioni della beneficenza, nonché per gli ospedali e per i comuni.

I vari ministeri provvedono ad iscrivere nei loro bilanci adeguate misure di aiuto a favore delle dette istituzioni, associazioni e fe derazioni per opere di adempimento dei loro fini statutari.

ART. 8.

È costituita in Roma presso il Ministero dell'interno, con la partecipazione di una rappresentanza di detto Ministero, che la presiede, del Ministero della sanità e del Ministero dei lavori pubblici una Commissione centrale di coordinamento, vigilanza e aiuto per gli enti del volontariato.

Di essa Commissione fanno parte altresì i Presidenti nazionali o federali di tutte le organizzazioni di diritto pubblico o di diritto privato che operano nel settore del volontariato e nel settore della donazione del sangue, unitamente ad altri due delegati per ognuna delle federazioni degli enti del volontariato.

È obbligatorio il parere della detta commissione per ogni provvedimento di competenza del Governo o delle regioni che concerna gli enti del volontariato e della gratuita donazione del sangue, nonché l'esercizio delle loro attività operative.

Presso la predetta commissione è aperto l'Albo del volontariato al quale possono far domanda di iscrizione, tramite le loro federazioni nazionali, le istituzioni e associazioni volontarie dell'assistenza e soccorso e della donazione del sangue.

L'iscrizione nell'albo del volontariato è titolo d'onore per le singole associazioni e istituzioni e consacra il riconoscimento da parte dello Stato della funzione umanitaria e sociale del volontariato.

Le istituzioni ed associazioni iscritte nell'Albo hanno titolo per i riconoscimenti, le mobilitazioni di impiego, gli aiuti e i benefici previsti nella presente legge.